

Sezione: SICILIA

Esito: SENTENZA

Numero: 811

Anno: 2018

Materia: RESPONSABILITA'

Data pubblicazione: 11/10/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE

GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

Dott. Guido CARLINO Presidente

Dott.ssa Giuseppa CERNIGLIARO Consigliere

Dott.ssa Maria Rita MICCI Consigliere - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 811/2018

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 65401 del Registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale contro (...) rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Favaccio presso il cui studio studio in Modica (RG), Corso Garibaldi n. 43, ha eletto domicilio.

Esaminati gli atti ed i documenti di causa;

Uditi all'udienza del 19 settembre 2018 il relatore, dott.ssa Maria Rita Micci, il

Pubblico Ministero, dott.ssa Maria Concetta Carlotti ed il difensore del convenuto, avv.

Luigi Restivo, in sostituzione dell'avv. Giovanni Favaccio, come da delega depositata in

udienza. FATTO

Con nota n. 283 del 31 maggio 2016, l'Istituto Superiore (...) ha comunicato alla Guardia di Finanza territorialmente competente la irregolare posizione di un suo dipendente circa la corretta percezione di indennità di congedo straordinario, chiedendo di avviare le opportune indagini.

Con informativa del 29 settembre 2016, la Guardia di Finanza, Tenenza di Modica, ha reso nota alla Procura presso questa Sezione giurisdizionale la possibile sussistenza di una ipotesi di danno erariale derivante dalla asserita indebita percezione di remunerazione per congedo straordinario di cui al D.Lgs. 151/2001, da parte del sig. (...), odierno convenuto.

Con atto di citazione depositato il 5 febbraio 2018, quindi, la Procura erariale ha chiesto al sig. Mallia il pagamento della somma di euro 16.100,93 a favore dell'INPS di Ragusa, per avere la stessa accertato la possibile insussistenza, in capo al (...) medesimo, dei presupposti richiesti dalla legge per la percezione delle indennità di congedo straordinario. La Procura, infatti, nel suo atto introduttivo, ha rappresentato che il sig. (...) ha percepito, nel periodo 1 ottobre 2015 – 31 luglio 2016, indennità di congedo straordinario per l'assistenza della madre, sig.ra (...) versando, quest'ultima, in situazione di handicap di rilevante gravità. Nella richiesta di congedo il sig. (...) aveva dichiarato di convivere nella stessa abitazione con la madre, bisognosa di cure, in *omissis*; successivamente, però, sarebbe emerso che la sig.ra C. visse di fatto in *omissis*, ma al civico *omissis*, con ciò vanificando il requisito della convivenza imprescindibilmente richiesto dalla legge al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla percezione della indennità di che trattasi. Sui fatti, così come descritti, è intervenuto anche il giudice penale che, con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. in data 14 dicembre 2017, ha condannato il (...), per reato di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640 bis c.p., alla pena di dieci mesi reclusione, poi sospesa, con la confisca di quanto in sequestro.

La Procura erariale ha qualificato la condotta descritta come dolosa, avendo il (...) scientemente dichiarato la sussistenza di una situazione non corrispondente al vero al solo fine di percepire somme non dovute da parte dell'Istituto previdenziale.

Con memoria depositata il 3 luglio 2018, si è costituito il sig. (...), a mani dell'avv. Giovanni Favaccio, chiedendo che fosse dichiarata inammissibile la domanda attorea per carenza di interesse in ossequio al principio del *ne bis in idem*, con conseguente assoluzione del convenuto. La difesa (...), a tal fine, ha rappresentato che prima dell'instaurazione del giudizio contabile, il giudice penale aveva già ordinato la condanna detentiva del convenuto con contestuale confisca di quanto in sequestro, con ciò innegabilmente assicurando la soddisfazione della obbligazione patrimoniale del (...) nei confronti dell'erario e rendendo, così, superflua, l'instaurazione del presente giudizio. All'udienza del 19 settembre 2018, il Pubblico Ministero ha chiesto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere stante l'avvenuta confisca in sede penale; il difensore del convenuto si è associato alle richieste del Pubblico Ministero.

Considerato in

DIRITTO

Con l'atto introduttivo del presente giudizio, il Collegio è chiamato a decidere su di una ipotesi di danno erariale derivante dalla asserita indebita percezione di indennità per congedo straordinario, da parte del sig. (...), odierno convenuto, per avere lo stesso, dichiarato, in apposita autocertificazione, la sussistenza di presupposti di fatto utili per il conseguimento della indennità in parola, successivamente rivelatisi non corrispondenti al vero.

Occorre scrutinare preliminarmente la richiesta di cessata materia del contendere, formulata da entrambe le parti del giudizio. Con decreto del 15 settembre 2016, il GIP del Tribunale di Ragusa, intervenuto sui medesimi fatti, ha ordinato il sequestro della somma di euro 16.100,93 presente sul conto corrente dell'odierno convenuto.

Con sentenza n. 293/2017 del 14 dicembre 2017, emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il Tribunale di Ragusa, ha disposto, tra l'altro, la confisca di quanto in sequestro.

Da qui la richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, stante l'avvenuta soddisfazione in altra sede, a detta delle parti, delle pretese creditorie dell'erario.

Occorre precisare che la confisca, quale misura accessoria della pena, priva di natura risarcitoria, consiste nella ablazione coattiva di un bene disposta dallo Stato al fine di evitare che il reo, mantenendo la disponibilità del bene, possa commettere ulteriori reati. Si tratta, quindi, di uno "*strumento di natura punitiva e dissuasiva che prescinde totalmente da ogni aspetto inerente alla presenza di danni di natura patrimoniale*" (v. Corte conti Sez. Sicilia Appello 433/2014 e 23/2017, Sez. III appello 549/2016, Sez. Umbria 76/08, Sez. Toscana 252/2015, Sez. Veneto, 29/2017), dal momento che gli importi confiscati sono ontologicamente e finalisticamente diversi rispetto a quanto preteso dall'erario a titolo di risarcimento.

Come noto, in questa sede, è possibile addivenire ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere solo qualora siano interamente soddisfatte le pretese patrimoniali dell'erario attraverso una completa rifusione, avvenuta in altra sede, di quanto richiesto in pagamento dall'attore pubblico (così, ad esempio, in tal senso: Corte conti Basilicata 61/2013). Non avendo la confisca, per le ragioni sopra esposte, tale natura ristoratrice/riparatrice delle pubbliche risorse, la richiesta di cessata materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse deve essere respinta (v. in tal senso Corte conti Terza Appello 340/2017 – Corte conti Sicilia 756/2016).

Passando all'esame del merito, occorre ricordare che in sede penale il convenuto ha, per i medesimi fatti, richiesto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

Come noto, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno promosso nei

confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale. Gli effetti della sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., invece, sono indicati nell'art. 445, c.p.p., che, al comma *1bis.*, dopo avere affermato che la stessa non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi, la equipara comunque ad una pronuncia di condanna. Al fine di valutare la sussistenza o meno della responsabilità contestata, il Collegio rileva, in ordine al valore probatorio della sentenza di patteggiamento adottata in sede penale, che la decisione dell'imputato di chiedere il patteggiamento della pena può considerarsi come tacita ammissione di colpevolezza e che, pur non essendo precluso al Giudice contabile l'accertamento e la valutazione dei fatti in modo difforme da quello contenuto nella sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., tuttavia questa assume un valore probatorio qualificato, superabile solo attraverso specifiche prove contrarie (per tutte, Sez. I appello, 406/2014 e Sez. giur. Veneto, 38/2016). Va, infatti, considerato che il giudice penale, prima di applicare la pena su richiesta della parte, deve verificare, in primo luogo, di non dovere pronunciare sentenza di proscioglimento dell'imputato a norma dell'art. 129 c.p.p., ove il fatto non sussista ovvero per altri motivi sussumibili in altre formule assolutorie.

Conseguentemente, pur non essendo assistita dalla efficacia vincolante che deriva dalle sentenze adottate a seguito di dibattimento ex art. 651 c.p.p., la sentenza di patteggiamento costituisce una prova di tipo presuntivo, la cui esclusione obbliga il giudice contabile a dare ampia motivazione del perché l'imputato abbia chiesto di essere condannato e il giudice non abbia disposto il proscioglimento in assenza della penale responsabilità. Peraltro, anche la Corte di Cassazione, con orientamento ormai costante, ha affermato che la sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. costituisce un indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito (per tutte: Cass. civ. 9358/2005 e 17289/2006).

Tanto premesso, appare difficile ipotizzare, infatti, la possibilità che il convenuto, benché innocente, possa aver concordato una pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e, in ogni caso, nella fattispecie in esame, agli atti del fascicolo non sono presenti atti tali da indurre il Collegio a dubitare dei presupposti di fatto della sentenza medesima.

Da quanto versato al fascicolo, infatti, emerge inconfutabilmente che, al fine di ottenere le provvidenze di che trattasi, il (...), in apposita autocertificazione, avrebbe falsamente dichiarato di abitare assieme alla madre, sig.ra (...), portatrice di handicap, in *omissis*. Sarebbe, successivamente, emerso, invece, che la sig.ra C., di fatto, non avrebbe mai lasciato la sua abitazione, sita nella stessa via ma al civico *omissis*, così come anche confermato dalle testimonianze rese in sede penale, dalla di lei badante, sig.ra N. D. V., dalla vicina di casa, sig.ra B. R. nonché dal venditore ambulante di pane, sig. P. G.. Ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001, ha diritto a congedo straordinario retribuito, tra gli altri e secondo l'ordine ivi indicato, il figlio convivente con il portatore di handicap grave. Nel caso in esame, il (...), alle dipendenze dell'Istituto (...) di Modica, ha dichiarato di convivere con la madre portatrice di handicap grave al fine di ottenere i benefici economici di che trattasi. Il successivo palesarsi di presupposti di fatto non corrispondenti al vero, però, ha reso le erogazioni non dovute.

La condotta tenuta dal (...), concordemente a quanto affermato dall'attore pubblico nel suo atto introduttivo, non può non qualificarsi come dolosa in quanto scientemente diretta a creare presupposti di fatto inesistenti per l'ottenimento di benefici previdenziali altrimenti non spettanti.

Alla luce di quanto sin qui rappresentato, il Collegio, ritiene indebite le erogazioni effettuate dall'INPS di Ragusa a favore dell'odierno convenuto; contrariamente a quanto richiesto dall'attore pubblico nelle conclusioni formulate in udienza, stante l'inesistenza della soddisfazione delle pretese erariali in altra sede, per le ragioni già ampiamente esposte, il (...) deve essere condannato al pagamento della somma di euro 16.100,93

(sedicimilacento/93) a favore dell'INPS di Ragusa, oltre rivalutazione monetaria dalla data dei singoli pagamenti nonché interessi legali decorrenti dalla data del deposito della presente sentenza sino al soddisfo.

Le spese di giudizio da versare allo Stato, sono liquidate a cura della Segreteria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, condanna (...) al pagamento della somma di euro 16.100,93

(sedicimilacento/93) a favore dell'INPS di Ragusa, oltre rivalutazione monetaria dalla data dei singoli pagamenti nonché interessi legali decorrenti dalla data del deposito della presente sentenza sino al soddisfo.

Le spese di giudizio, da versare allo Stato, seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 163,04 (euro centosessantatre/04).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 19 settembre 2018.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F.to

dott.ssa Maria Rita Micci F.to dott. Guido Carlino

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, li 11 ottobre 2018 Il

Direttore della Segreteria

F.to Dott.ssa Rita Casamichele

Ai sensi dell'art. 52 del d.leg.vo 196/2003 in caso di diffusione della presente sentenza, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di:

C. S. G. residente in *omissis*, N. D. V., B. R. , P. G..

Palermo, 11 ottobre 2018

Il Direttore della Segreteria

F.to Dott.ssa Rita Casamichele